

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4559 del 06/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA FUTURA DI MORI ENRICO BRUNO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA per l'attività di allevamento bovine da latte
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4743 del 06/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 38490/2024

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Cavriago, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA FUTURA DI MORI ENRICO BRUNO E DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA per l'attività di allevamento bovine da latte

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4309 del 27/08/2018 adottata da Arpae per la Ditta Azienda Agricola Futura di Mori Enrico Bruno e Davide Società Agricola per l'impianto ubicato in comune di Cavriago – via Torre n.4 - provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP di Cavriago ad ARPAE SAC in data 15/11/2024, e acquisita al protocollo con PG. 206870 – pratica Sinadoc 38490/2024 – inviata dal legale rappresentante della Azienda Agricola Futura di Mori Enrico Bruno e Davide Società Agricola (P.IVA 01974170357) con sede legale nel comune di Cavriago – via Torre n.6 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento bovini da latte svolta presso l'impianto ubicato in comune di Cavriago - **via Torre n.6**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione

dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 152/06 e Regolamento Regionale n.2/2024;

- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D. Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la Legge n. 574/96, l'art. 112 del D. Lgs. n. 152/06 e la Delibera Regionale n. 1395 del 09/10/2006;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni

in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG. 215184 del 27/11/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza ed il SUAP comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con PG.232509 del 23/12/2024 ARPAE SAC acquisiva l'integrazione volontaria della Ditta relativa alla matrice rumore;
- con PG.15715 del 27/01/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- l'Impresa istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG.37392 del 26/02/2025 concessa con nota PG. n. 38387 del 27/02/2025; la documentazione veniva trasmessa dall'impresa con nota PG. 59010 del 28/03/2025 e successiva documentazione integrativa PG.70385 del 14/04/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali del Comune di Cavriago (PG. 104814 del 11/06/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia per la matrice acque (PG 72503 del 16/04/2025);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa Azienda Agricola Futura di Mori Enrico Bruno e Davide Societa' Agricola, per l'esercizio dell'attività di allevamento bovini da latte sita in Comune di Cavriago, Via Torre n.6 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Azienda Agricola Futura di Mori Enrico Bruno e Davide Societa' Agricola, Codice Fiscale/P.IVA 01974170357, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Cavriago

via Torre n.6 - provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125) –	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n. 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n. 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

3. DI STABILIRE che il presente atto modifica ed integra la precedente DET-AMB-2018-4309 del 27/08/2018 adottata da ARPAE, avente durata 15 (quindici) anni, rilasciata dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Cavriago in data **02/10/2018**, di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati;

4. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Cavriago ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cavriago e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di allevamento zootecnico di bovini da latte.

La presente modifica di AUA è stata presentata per modifiche delle matrici ambientali aziendali a seguito di lavori per l'ampliamento del centro aziendale con contestuale razionalizzazione dei sottosistemi presenti all'interno dell'area oggetto dell'intervento.

La Ditta intende dismettere i punti di scarico di acque reflue domestiche S1 e S2 in acque superficiali e dei relativi impianti di depurazione precedentemente autorizzati che vengono sostituiti da un nuovo punto di scarico di acque reflue domestiche S3 in acque superficiali a servizio della civile abitazione di servizio e dello spogliatoio aziendale, e modificare i percorsi fognari delle acque bianche meteoriche.

La richiesta di autorizzazione riguarda pertanto un unico punto scarico, denominato S3, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche generate da servizi igienici degli spogliatoi aziendali (scarico parziale SP2) e delle acque reflue domestiche dell'abitazione (scarico parziale SP1). Il carico inquinante considerato per l'azienda agricola è di 2 Abitanti Equivalenti mentre per l'abitazione è di 4 Abitanti Equivalenti.

L'impianto di trattamento proposto, dimensionato per 6 AE, è costituito da:

- Degrassatore per le acque provenienti dalle cucine dell'abitazione da 1 mc
- Fossa Imhoff da 2,35 mc
- Filtro percolatore anaerobico di volume di 7,84 mc avente superficie di 5,6 mq e altezza 1,4 metri
- Pozzetto ispezione finale

Il recapito finale dello scarico è il fosso interpodereale di competenza del Consorzio di miglioramento fondiario Il Quarto.

Lo scarico è saltuario con una portata media inferiore a 1,0 litro/secondo.

Nel sito aziendale sono presenti i capi aziendali di due aziende agricole, Azienda Agricola Futura di Mori Enrico Bruno e Davide Società Agricola e l'azienda agricola La Torre di Mori Francesca, pertanto i reflui domestici generati derivano da dipendenti di entrambe le aziende. Nella documentazione è stata presentata una scrittura privata stipulata tra le due aziende in cui viene dato mandato di rappresentanza nei confronti degli Enti competenti in materia autorizzativa, al Sig. Mori Enrico Bruno (legale rappresentante della società Azienda Agricola Futura di Mori Enrico Bruno e Davide Società Agricola) comprese tutte le attività di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di autorizzazione.

Nel sito sono presenti ulteriori due punti di scarico, denominati S4 e S5, recapitanti nel fosso interpodereale in cui sono recapitate parte delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate. Nella documentazione è riportato che le acque piovane ricadenti sulle aree esterne scoperte permeabili, adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi, anche pesanti, per le normali operazioni di carico e scarico, non sono soggette a trattamento depurativo ai sensi della D.G.R. n. 286/2005.

L'approvvigionamento idrico, sia per il ciclo produttivo (abbeveraggio, lavaggio impianti mungitura, ecc.) che per uso potabile (bagno, spogliatoio, civile abitazione di servizio ecc.) avviene da pozzo. Le acque prelevate da pozzo, ad esclusione di quelle destinate all'abbeveraggio degli animali e all'abitazione, sono preventivamente trattate tramite un addolcitore.

Le acque di controlavaggio dell'addolcitore sono dettagliate nel successivo Allegato B.

Le planimetrie di riferimento sono:

- la Tavola 2 del 13/11/2024 "Planimetria individuazione punto di scarico" acquisita al PG. 206870 del 15/11/2024.

- la Tav. 4 del 25/03/2025 "Particolare linea ricircolo acque" relativa al percorso delle acque di controlavaggio addolcitori verso la vasca di accumulo e sino al rubinetto per il lavaggio delle pavimentazioni, acquisita al PG. 59010 del 28/03/2025.

PRESCRIZIONI:

1. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Dovrà essere eseguito un collaudo funzionale dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato e il collaudo dell'impianto dovranno essere tenute in azienda e dovranno essere messe in visione agli agenti accertatori.
4. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo funzionale dell'impianto di trattamento dei reflui avente esito favorevole.
5. A monte idraulico dello scarico in corpo idrico superficiale, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
7. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità dell'impianto e al loro utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
8. Degli interventi di cui al punto 7 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
9. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.
10. Dovrà essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'attività aziendale consiste in allevamento zootecnico di bovini da latte.

Nel sito aziendale sono presenti i capi aziendali di due aziende agricole, Azienda Agricola Futura di Mori Enrico Bruno e Davide Società Agricola e azienda agricola La Torre di Mori Francesca.

L'azienda agricola oggetto della presente AUA è in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.35976 del 01/12/2024 che prende in considerazione la situazione aziendale con 110 capi bovini, di cui 80 vacche da latte, 10 rimonte e 20 vitelli.

Anche l'azienda La Torre di Mori Francesca è in possesso di propria di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.31813 del 06/06/2022.

Le acque prelevate dal pozzo vengono trattate con un addolcitore e confluiscono alla sala di mungitura per il lavaggio delle attrezzature di mungitura. Le acque di controlavaggio dei filtri dell'addolcitore è previsto siano convogliate in una vasca interrata della capacità di circa 5 mc, posta all'esterno dei locali di mungitura. A tale vasca affluiscono anche le predette acque di lavaggio delle attrezzature di mungitura e le acque di due lavatoi a servizio della sala stessa. Dalla vasca, tramite una pompa di rilancio, le acque saranno poi utilizzate per il lavaggio delle pavimentazioni della sala di mungitura che adducono ai contenitori di stoccaggio in disponibilità all'azienda.

Nella documentazione acquisita al protocollo n.59010 del 28/03/2025, la Ditta ha relazionato, riportando tra l'altro valutazioni, sul quantitativo di acque di controlavaggio prodotte e il quantitativo di effluenti zootecnici aziendali, sulla base dei quali ha indicato che il convogliamento delle acque di lavaggio delle resine dell'addolcitore nelle vasche di stoccaggio non porta a variazioni significative della qualità dell'effluente stesso che è oggetto di utilizzazione agronomica in campo.

PRESCRIZIONI

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
5. La Ditta deve effettuare periodiche manutenzioni, se e per quanto necessario, alla rete di collettamento stabile utilizzata per il convogliamento delle acque di lavaggio della sala mungitura.

Pratica Sinadoc 38490/2024

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'area in oggetto e i ricettori potenzialmente esposti si collocano in Classe III, che i limiti assoluti diurno e notturno sono rispettati presso i punti di misura posti al confine di proprietà e che sono rispettati anche i limiti assoluti e i limiti differenziali diurno e notturno presso i ricettori abitativi potenzialmente esposti. Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali presentate, l'attività svolta dalla Ditta in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.